

TAR Calabria, Sezione Catanzaro - Sentenza 01/07/2004 n. 1484
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.2.3, 21.5

In sede di appalto-concorso per l'affidamento di lavori pubblici, è illegittima per violazione dell'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., e per conseguente incompatibilità, la nomina a Presidente della Commissione di gara di un soggetto che, in precedenza, abbia svolto funzioni di componente e relatore del comitato tecnico amministrativo deputato ad esprimere valutazioni sulla qualificazione del progetto posto a base della gara (nella specie, il Presidente di gara nominato, in precedenza, aveva reso parere favorevole al responsabile del procedimento sul declassamento del progetto dei lavori posto a base della procedura concorsuale, da definitivo a preliminare). In sede di appalto-concorso per l'affidamento di lavori pubblici, è illegittima, per violazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., la nomina a componente della commissione di gara di un soggetto che, alla data della nomina medesima, non ha ancora maturato il requisito dell'iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno dieci anni.